



## Regolamento CEE del 27/01/1992 n. 218

### **Titolo del provvedimento:**

Regolamento (CEE) del consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA). (N.d.r.: Il Titolo 3 A con l'art. 9 bis e' stato inserito dall'art. 1 del Reg. CEE 7/5/2002, n. 792).  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 01/02/1992)

### **Preambolo**

Preambolo al regolamento 218/1992.

### **Testo: in vigore dal 04/02/1992**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 99,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo,  
visto il parere del Comitato economico e sociale,  
considerando che l'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 A del trattato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e' assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che il mercato interno richiede modifiche della normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 99 del trattato;  
considerando che, per evitare una perdita di gettito tributario per gli Stati membri, le misure di armonizzazione fiscale adottate per il completamento del mercato interno e per il periodo transitorio devono contemplare l'istituzione di un sistema comune di scambi di informazioni fra le autorita' competenti degli Stati membri sulle transazioni intracomunitarie;  
considerando che, allo scopo di consentire l'eliminazione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato, e' necessario che il regime transitorio in materia di imposta sul valore aggiunto, instaurato con la direttiva 91/680/CEE che modifica la direttiva 77/388/CEE, possa venire instaurato effettivamente senza rischi di frodi che potrebbero determinare distorsioni di concorrenza;  
considerando che il presente regolamento istituisce un sistema comune di scambi di informazione sulle transazioni intracomunitarie, che completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 79/1070/CEE, ed il cui obiettivo e' di ordine fiscale;  
considerando che gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione qualsiasi informazione relativa all'imposta sul valore aggiunto che possa rivestire interesse a livello comunitario;  
considerando che l'istituzione del sistema comune di cooperazione amministrativa puo' influire sulla situazione giuridica delle persone, in particolare a motivo dello scambio di informazioni riguardo alla loro posizione fiscale;  
considerando che occorre garantire che le disposizioni concernenti il controllo delle imposte indirette non siano sproporzionate rispetto all'esigenza delle amministrazioni di disporre di uno strumento di controllo efficace e agli oneri amministrativi imposti ai soggetti passivi;  
considerando che il funzionamento di siffatto sistema rende necessaria l'istituzione di un comitato permanente di cooperazione amministrativa;  
considerando che e' necessario che gli Stati membri e la Commissione creino un sistema efficace di archiviazione e trasmissione elettronica di determinati dati ai fini del controllo in materia di imposte sul valore aggiunto;  
considerando che e' opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini

e delle imprese; che e' pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che l'autorita' che riceve tali informazioni le utilizzi soltanto a fini fiscali o a sostegno delle azioni giudiziarie promosse in caso di violazioni della legislazione fiscale degli Stati membri interessati; che inoltre e' necessario che l'autorita' che le riceve attribuisca a queste informazioni la stessa natura riservata che esse avevano nello Stato che le ha fornite, se quest'ultimo lo richiede; considerando che e' necessaria una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e lo scambio di esperienze acquisite nei settori considerati, allo scopo di rendere piu' efficienti tali procedure e di definire adeguate norme comunitarie,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**art. 1**

Oggetto.

**Testo: in vigore dal 22/05/2002**

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorita' amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della legislazione dell'imposta sul valore aggiunto cooperano con quelle degli altri Stati membri nonche' con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso stabilisce procedure per lo scambio, tramite mezzi elettronici, di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie nonche' i servizi prestati tramite mezzi elettronici, in conformita' del regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/388/CEE, ed anche per tutti i successivi scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detto regime particolare, per il trasferimento di denaro tra le autorita' competenti degli Stati membri.

**art. 2**

Definizioni.

**Testo: in vigore dal 22/05/2002**

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- "autorita' competente": l'autorita' designata quale corrispondente ai sensi del paragrafo 2;
- "autorita' richiedente": l'autorita' competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza;
- "autorita' interpellata": l'autorita' competente dello Stato membro alla quale e' rivolta la richiesta di assistenza amministrativa;
- "persona":
  - una persona fisica;
  - una persona giuridica;
  - laddove la normativa vigente ne prevede la possibilita', un'associazione di persone alla quale viene riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma priva dello status di persona giuridica;
- "permettere l'accesso": autorizzare l'accesso alla base di dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;
- "prestazione intracomunitaria di servizi": una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D e E o F, della direttiva 77/388/CEE;
- "numero di identificazione IVA": il numero previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE;
- "transazione intracomunitarie": la fornitura intracomunitaria di beni e la prestazione intracomunitaria di servizi, definite nel presente paragrafo;
- "fornitura intracomunitaria di beni": una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE;
- "prestazione intracomunitaria di servizi": una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D ed E della direttiva 77/388/CEE;
- "acquisizione intracomunitaria di beni": l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale per i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle autorità competenti e, se necessario, il suo aggiornamento.

### art. 3

Scambio di informazioni. Disposizioni generali.

#### Testo: in vigore dal 04/02/1992

1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazione o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in caso di richiesta di assistenza, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, consultata a tale effetto, lo consenta.

2. Il presente regolamento non limita l'applicazione delle disposizioni contenute in altri accordi o strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

### art. 4

Scambio di informazioni contenute nelle basi di dati.

#### Testo: in vigore dal 04/02/1992

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE. Per consentire l'uso di tali informazioni nelle procedure previste dal presente regolamento si procede allo loro archiviazione per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è consentito l'accesso alla medesima. Gli Stati membri garantiscono che la base di dati sia aggiornata, completa ed esatta. Sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 10 criteri per determinare gli emendamenti che non sono pertinenti, essenziali o utili e che di conseguenza possono non essere apportati.

2. In base ai dati reperiti in conformità del paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio da ogni altro Stato membro, che glielo comunica automaticamente ed immediatamente, le seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente:

- i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che ottiene l'informazione, nonché - il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate alle persone titolari di detti numeri, da parte di tutti gli operatori identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro che fornisce l'informazione; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

3. In base alle informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 e ogniqualvolta lo ritenga necessario per controllare acquisizioni intracomunitarie di beni, ma unicamente per combattere la frode fiscale, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente:

- i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui al paragrafo 2, secondo trattino nonché - il valore totale delle suddette forniture fatte da ciascuna persona a ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui al paragrafo 2, primo trattino; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che da l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia obbligata a permettere l'accesso ad informazioni in virtù del presente articolo, per

quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 essa adempie a tale obbligo entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla fine del trimestre dell'anno civile al quale le informazioni si riferiscono. In deroga a questa norma, qualora siano aggiunte informazioni alla base di dati nelle circostanze previste nel paragrafo 1, l'accesso a tali ulteriori informazioni e' dato al piu' presto e comunque non oltre tre mesi a decorrere dal trimestre in cui queste sono state raccolte; le condizioni a cui le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 9.

**art. 5**

Richiesta di ulteriori informazioni.

**Testo: in vigore dal 04/02/1992**

1. Qualora le informazioni fornite a norma dell'articolo 4 siano insufficienti, l'autorità competente di uno Stato membro puo', in qualsiasi momento e per casi specifici, richiedere ulteriori informazioni. L'autorità interpellata fornisce le informazioni il piu' presto possibile e comunque entro un termine che non superi tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente almeno i numeri, le date e gli importi delle fatture relative a determinare transazioni effettuate tra persone negli Stati membri interessati.

**art. 6**

Base di dati delle persone cui e' rilasciato un numero di identificazione Iva.

**Testo: in vigore dal 22/05/2002**

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui e' contenuto un registro delle persone alle quali e' stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro puo' ottenere direttamente o farsi trasmettere, in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi. Qualora le venga specificamente richiesto, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

3. Qualora le venga richiesto, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona a cui e' stato rilasciato il numero, purché siffatta informazione non venga archiviata dall'autorità richiedente in vista di un eventuale uso nel futuro.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a fornire intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e le persone che prestano i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino, della direttiva 77/388/CEE possano ottenere conferma della validità del numero di identificazione IVA di una determinata persona. Gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 10, forniscono segnatamente tale conferma tramite mezzi elettronici.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 9.

**art. 7**

Condizioni per lo scambio di informazioni.

**Testo: in vigore dal 04/02/1992**

1. L'autorita' interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorita' richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 alle seguenti condizioni:

- il numero e il tipo di richieste di informazione presentate in un determinato periodo di tempo da detta autorita' richiedente non devono imporre a detta autorita' interpellata un onere amministrativo eccessivo;
- detta autorita' richiedente deve aver esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere l'informazione richiesta senza correre il rischio di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo voluto;
- detta autorita' richiedente deve chiedere assistenza soltanto se e' in grado di fornire un'assistenza analoga all'autorita' richiedente di un altro Stato membro.

Secondo la procedura prevista all'articolo 10 e in base alle esperienze fatte durante il primo anno di funzionamento nel nuovo sistema di cooperazione amministrativa, la Commissione presenta, prima del luglio 1994, criteri generali per definire la portata dei suddetti obblighi.

2. Qualora un'autorita' richiedente non sia in grado di conformarsi alle disposizioni generali del paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorita' interpellata, indicando i propri motivi. Qualora un'autorita' interpellata ritenga che le disposizioni generali del paragrafo 1 non siano rispettate e che pertanto non vi sia nessun obbligo di fornire le informazioni richieste, essa lo notifica immediatamente all'autorita' richiedente indicando le ragioni.

L'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata cercano di pervenire ad un accordo. Qualora cio' si riveli impossibile entro un mese a decorrere dalla data della notifica, ciascuna autorita' puo' chiedere che la questione venga esaminata secondo l'articolo 11.

3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda lo scambio di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

#### art. 8

Notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata.

#### **Testo: in vigore dal 04/02/1992**

Nei casi comportanti uno scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato membro prevede la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata, tali disposizioni possono continuare ad applicarsi, salvo che la loro applicazione rischi di nuocere all'indagine sulla frode fiscale in un altro Stato membro; in quest'ultimo caso, su richiesta esplicita dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata si astiene da tale notifica.

#### art. 9

Riservatezza delle informazioni.

#### **Testo: in vigore dal 04/02/1992**

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alla base imponibile, alla riscossione o al controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale, o alle persone, all'interno delle istruzioni comunitarie, che devono potervi accedere per motivi professionali, - inoltre, possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale, che comportano eventuale applicazione di sanzioni.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorita' competente dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato membro richiedente quando la legislazione dello Stato membro interpellato ne permette l'uso per scopi simili.

3. Quando l'autorita' richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorita' interpellata possono essere utili all'autorita' competente di un terzo Stato membro, essa puo' trasmettere a quest'ultima col consenso dell'autorita' interpellata.

**art. 9 - bis**

Regime particolare.

**Testo: in vigore dal 22/05/2002**

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime particolare previsto dall'articolo 26 quater della direttiva 77/338/CEE. Le definizioni di cui al punto A di detto articolo si applicano anche ai fini del presente titolo.

**art. 9 - ter**

Informazioni.

**Testo: in vigore dal 22/05/2002**

1. Le informazioni che lo Stato membro di identificazione riceve dal soggetto passivo non stabilito, quando ha inizio la sua attivita', a norma dell'articolo 26 quater, punto B, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE devono essere presentate in forma elettronica. Le modalita' tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Lo Stato membro di identificazione trasmette dette informazioni per via elettronica alle competenti autorita' degli altri Stati membri entro dieci